

Al Sindaco del Comune di Dorgali
Municipio
37, Corso Umberto
08022 DORGALI (NU)

Al Direttore della Divisione VIII
Direzione Generale per la Motorizzazione
Dipartimento per i trasporti terrestri
Ministero dei Trasporti
via Caraci Giuseppe, 36
00157 ROMA

E per conoscenza:

Al Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
21, via San Niccolò
50125 Firenze

Oggetto: istanza di archiviazione il Sommario Processo Verbale N. datato
(fotocopia in allegato)

Riferimento: Lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i
Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII.
(fotocopia in allegato)

..l. sottoscritt..
residente in ,
in qualità di proprietario dell'autocaravan targata

PREMESSO CHE:

- in data ha ricevuto il Sommario Processo Verbale N. inerente la presunta violazione di cui all'ordinanza n..... datata..... per essere transitato da ,strada dove vigeva il divieto di transito per le autocaravan ma dove la relativa segnaletica stradale che non indicava percorsi alternativi dove poter svoltare e dove non vi era lo spazio materiale per girarsi senza arrecare pericolo alla circolazione stradale. *(foto in allegato)*;
- il Ministero dei Trasporti impartisce agli enti proprietari delle strade le direttive per la corretta applicazione delle norme in materia di Codice della strada con un provvedimento avente la medesima efficacia e vincolanti sia che sia emanato come con lettera in riferimento ai sensi dell'articolo 5 del Codice della strada oppure che sia emanato ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del medesimo Codice;
- il potere di indirizzo riconosciuto al Ministero non si esaurisce con le prerogative di fornire interpretazioni per la corretta applicazione in materia di circolazione stradale ma è ampliato dalla facoltà concessa al medesimo Ministero di esercitare il potere di diffida nei confronti degli enti proprietari delle strade, fino a sostituirsi a questi ultimi in caso di inottemperanza alle disposizioni dettate;

PRESO ATTO

- dei contenuti della lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VII;

RIBADITO CHE:

- è portatore di interesse legittimo,
- è evidente l'illegittimità della limitazione attivata dall'ordinanza istitutiva in quanto la limitazione è unicamente diretta alla circolazione stradale delle autocaravan (veicoli) abbinandole alle caravan (rimorchi) come ben evidenziato nella lettera del Ministero dei Trasporti in riferimento;
- il Sindaco e/o proprietario/gestore della strada può e deve provvedere all'archiviazione dell'AVVISO d'infrazione e/o successivo Sommario Processo verbale, nella visione di autotutela d'ufficio qualora le motivazioni addotte dal contravventore evidenzino la ricorrenza di un vizio di legittimità del provvedimento (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza) oppure la sussistenza di ragioni di interesse pubblico per l'annullamento d'ufficio. Quale collaborazione per una migliore qualità di vita (di rapporti tra cittadino e pubblico amministratore), riteniamo utile ricordare in merito che è stata **introdotta nell'ordinamento una nuova ipotesi di annullamento d'ufficio degli atti amministrativi: l'annullamento d'ufficio ope legis.** *È espressamente previsto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi "anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso", allo specifico fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche. Pur essendo temporalmente successiva all'intervento normativo operato dall'articolo 1, comma 136, della legge n. 311/2004, si ritiene opportuno chiarire preliminarmente i profili applicativi della norma prevista dalla legge n. 15/2005, che ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina "generale" dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi (articolo 21-nonies legge n. 241/1990). Nel contesto normativo delineato in premessa, la nuova normativa generale sull'annullamento d'ufficio, già soltanto per il fatto di rappresentare la legificazione di principi ricostruiti in passato soltanto in via dottrina e giurisprudenziale, fornisce un quadro compiuto in ordine alla materia dell'annullamento d'ufficio del provvedimento illegittimo assicurando maggiore stabilità ad un istituto di particolare rilevanza per la cura degli interessi dei cittadini. L'annullamento d'ufficio è un provvedimento amministrativo di secondo grado la cui emanazione comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un provvedimento inficiato dalla presenza "originaria" di uno o più vizi di legittimità. Oggetto dell'annullamento d'ufficio è dunque un provvedimento che, pur constando di tutti gli elementi essenziali per la sua giuridica esistenza, presenta uno dei tradizionali vizi di legittimità delineati dall'articolo 26 del Testo Unico 26.6.1924, n. 1054 sul Consiglio di Stato. La legge n. 15 del 2005, conformemente al predetto articolo 26 e all'unanime dottrina e giurisprudenza, ha quindi specificato, introducendo l'articolo 21-octies nel corpo della legge n. 241/1990, che è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Il legislatore ha già da tempo previsto che la presenza di uno di tali vizi può condurre di per sé all'annullamento dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria e da parte della stessa Pubblica amministrazione, anche se limitatamente ai casi in cui è chiamata a conoscere in sede giustiziale dei ricorsi amministrativi. Con l'articolo 21-nonies della legge n. 241/1990 trova, invece, compiuta disciplina legislativa la potestà dell'autorità amministrativa di provvedere di propria iniziativa, nel perseguimento dell'interesse pubblico, all'annullamento di atti che risultino inficiati da uno dei vizi di legittimità ricordati. In particolare, l'articolo 21-nonies dispone che il provvedimento illegittimo possa essere annullato d'ufficio dallo stesso organo che lo ha emanato, o da altro organo previsto dalla*

legge, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Per procedere, quindi, l'amministrazione competente all'annullamento d'ufficio ha l'obbligo di verificare:

1. la giuridica esistenza di un provvedimento amministrativo;
2. la ricorrenza di un vizio di legittimità del provvedimento (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza);
3. la sussistenza di ragioni di interesse pubblico per l'annullamento d'ufficio.

Tre principi pacificamente applicabili come "effetti" conseguenti alla presentazione di istanza di accesso agli atti da parte di un soggetto.

Infine, ricorrendo tutte le altre condizioni previste dall'articolo 21-nonies, la pubblica amministrazione competente potrà procedere all'annullamento d'ufficio entro un termine ragionevole. Non comunque oltre i tempi utili alla presentazione di un eventuale ricorso giurisdizionale ovvero amministrativo.

L'interesse pubblico alla base del provvedimento di autotutela, come costantemente precisato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, non può esaurirsi nel mero interesse al ripristino della legalità violata.

Ai fini di una corretta valutazione dell'esistenza, nel caso concreto, dell'interesse pubblico all'annullamento dell'atto, le Pubbliche Amministrazioni dovranno tener conto anche della circostanza che la propria attività è costituzionalmente orientata secondo i canoni dell'imparzialità e del buon andamento (articolo 97 Cost.), ed è retta dai principi generali dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 1 della legge 11.2.2005, n. 15.

Risponde all'interesse pubblico l'annullamento d'ufficio improntato a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché di "proporzionalità" dell'azione amministrativa. Tale ultimo criterio, pur non essendo esplicitamente previsto dall'articolo 1 della legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa, rientra nei "principi del diritto comunitario", assolutamente consolidati anche nella giurisprudenza italiana, di cui al medesimo articolo 1 della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 15/2005.

Il principio di proporzionalità va inteso come dovere in capo alla Pubblica Amministrazione di non comprimere le situazioni giuridiche soggettive dei privati, se non nei casi di stretta necessità ovvero di indispensabilità.

Con questo principio diventa un dovere per la p.a., se vi sono le condizioni, applicare l'autotutela.

In ossequio al principio di proporzionalità, che obbliga ad assicurare il minor danno possibile agli interessi privati coinvolti e solo se strettamente necessario, l'amministrazione competente dovrà valutare sia la sussistenza di effetti giuridici ampliativi che il provvedimento ha eventualmente prodotto nella sfera giuridica dei privati (nei quali potrebbe essersi ingenerato un ragionevole affidamento in ordine alla definitività dell'assetto delle posizioni di interesse o di diritto composte con il provvedimento), sia gli eventuali effetti ampliativi conseguenti dall'annullamento d'ufficio dell'atto.

Nel caso di atti endoprocedimentali illegittimi, ivi compresi gli atti che rappresentano il momento conclusivo di subprocedimenti che afferiscono a procedimenti complessi, la potestas di adottare l'atto di ritiro è in primo luogo in capo all'amministrazione che ha emesso l'atto endoprocedimentale.

In particolare, in fase endoprocedimentale, l'amministrazione competente valuterà la ricorrenza dell'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio dell'atto avendo riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, come sopra illustrato, nonché all'interesse ad evitare, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa, che l'atto endoprocedimentale illegittimo provochi l'illegittimità derivata del provvedimento conclusivo del procedimento principale, con le prevedibili ricadute in termini di ampliamento del contenzioso.

È il caso dell'ordinanza comunale limitativa alla circolazione stradale, del conseguente verbale di installazione di una segnaletica, di un Verbale di Accertamento per presunta violazione.

FA ISTANZA AFFINCHE IL SINDACO, nella visione di autotutela d'ufficio,

- accolga l'invito del Ministero dei Trasporti che è intervenuto chiaramente con la lettera in riferimento, provvedendo alla revoca della relativa ordinanza nonché alla pronta rimozione della relativa segnaletica stradale;
- provveda a inviare al Giudice di Pace al quale è stato presentato ricorso il parere favorevole all'accoglimento dello stesso dandone notizia.

FA ISTANZA AFFINCHE IL MINISTERO DEI TRASPORTI, al fine di evitare onerosi contenziosi alla Pubblica Amministrazione e ai cittadini, solleciti il Sindaco ad accogliere la richiesta archiviazione e alla revoca dell'ordinanza istitutiva delle limitazioni dirette alle autocaravan.

Nella denegata ipotesi che il Sindaco non provveda all'archiviazione richiesta, il sottoscritto, ai sensi della Legge 241/90 e seguenti, chiede al SINDACO stesso che

gli faccia pervenire tempestivamente con addebito delle eventuali spese di segreteria, fotocopie NON in bollo dei seguenti documenti:

1. ordinanza e/o ordinanze istitutive della limitazione in oggetto;
2. verbali di installazione della segnaletica stradale afferenti le limitazioni in oggetto.

Invio dei suddetti documenti al seguente indirizzo postale:

oppure all'indirizzo di posta elettronica:

oppure al numero di telefax:

La documentazione richiesta è indispensabile per poter esperire la procedura contemplata per un eventuale ricorso in sede Giurisdizionale e/o al Giudice di Pace nonché per esperire le procedure di cui agli articoli 35, 37 e 45 del Codice della Strada.

Il mancato inoltro della documentazione richiesta comporta il ritenerla responsabile:

- per la mancata presentazione del ricorso previsto all'articolo 37, all'articolo 5 del Codice della Strada e all'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione nonché degli effetti dovuti alla mancata presentazione di tale ricorso;
- per l'onere di dover presentare ricorsi solo al fine di bloccare gli effetti di una contravvenzione che ha una sua specifica procedura anche in assenza dei presupposti per i quali è stata elevata;
- per la violazione dell'articolo 24, comma 7, della Legge n° 241/90, che riporta: *Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici;*
- per la violazione del dettato normativo contemplato nell'articolo 24 della Carta costituzionale.

Vale ricordare che il presupposto logico-giuridico dei 30 giorni, da un punto di vista giuridico si basa sul fatto che la suprema Corte di Cassazione, chiamata in più occasioni a determinare la dimensione temporale del *congruo termine* da applicare alle procedure amministrative e non, ha in più riprese individuato nei 30 giorni un periodo più che adeguato – tranne che sussistano cause di forza maggiore – per poter esperire quanto richiesto in tali procedure. Tale assunto è giustificato ulteriormente dal fatto che impedire ad un soggetto di poter esperire il proprio diritto di difesa con un qualsiasi tipo di azione – pertanto commissiva o omissiva – comporta una chiara violazione del dettato normativo contemplato nell'articolo 24 della Carta costituzionale.

Pertanto, in merito a quanto suesposto, nella denegata ipotesi che non pervenga in tempo utile la documentazione richiesta, ci si riserva di adire i competenti organi giurisdizionali e richiedere gli eventuali danni subiti, per la palese violazione sia dell'interesse legittimo nonché del diritto soggettivo dello scrivente.

In fede

.....2007